

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 931/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di contributo nel settore della floricoltura 1
- \* Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ..... 2
- Regolamento (CE) n. 933/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

97/313/CE:

- \* Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio ..... 5
- Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio, sulla pesca al largo di Maurizio ..... 6

**Commissione**

97/314/CE:

Decisione della Commissione, del 16 maggio 1997, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 8

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 931/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 maggio 1997**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 per quanto riguarda i termini di**  
**presentazione delle domande di contributo nel settore della floricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 832/97 della Commissione<sup>(2)</sup> reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio; che tali modalità prevedono dei termini particolari per la presentazione delle domande di contributo per il 1997; che è necessario modificare tali termini per tener conto del ritardo con cui è stato pubblicato il regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 832/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, la data del 30 maggio 1997 è sostituita dal 6 giugno 1997;
- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, la data del 21 giugno 1997 è sostituita dal 28 giugno 1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 932/97 DELLA COMMISSIONE**

del 26 maggio 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 15 e l'articolo 16, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso;

considerando che la cauzione di 5 ECU/t di cui all'articolo 10, lettera a) del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli di esportazione senza restituzione e senza tassa all'esportazione; che tuttavia nell'articolo 10, lettera a) non è contemplato il caso di un'esportazione senza restituzione che può essere dovuto sia alla mancata fissazione della restituzione, sia alla mancata fissazione anticipata della restituzione stessa derivante dalla rinuncia dell'operatore a beneficiarne, conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97<sup>(7)</sup>; che è quindi necessario precisare tale caso;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1997.

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1162/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 10, lettera a) del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente:

- «a) 1 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli di importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92, oppure di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio<sup>(\*)</sup> e di 5 ECU per tonnellata se si tratta di titoli di esportazione per prodotti per i quali, alla data della domanda, non è fissata alcuna restituzione né tassa all'esportazione, o nel caso dei titoli di esportazione per prodotti che non comportano la fissazione anticipata della tassa o della restituzione all'esportazione;

(\*) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(5) GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

(6) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 933/97 DELLA COMMISSIONE****del 26 maggio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 30	212	52,2
	999	52,2
0709 90 75	052	62,8
	999	62,8
0805 10 31, 0805 10 33, 0805 10 35	052	65,0
	204	39,6
	448	26,5
	600	51,2
	624	51,6
	625	39,1
	999	45,5
0805 30 20	388	76,2
	528	59,2
	999	67,7
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	53,0
	388	85,0
	400	75,1
	404	104,0
	442	83,8
	508	92,0
	512	73,8
	528	69,6
	804	98,9
	999	81,7
0809 20 39	400	264,8
	999	264,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1997

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

(97/313/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e Maurizio hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca nelle acque di Maurizio al termine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 26 novembre 1996 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di

scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca al largo di Maurizio.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. VAN AARTSEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 2.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio, sulla pesca al largo di Maurizio**

*A. Lettera del governo di Maurizio*

Signor . . . . .,

in riferimento al protocollo che fissa, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio, sulla pesca al largo di Maurizio, e che è stato siglato il 26 novembre 1996, mi pregio comunicarLe che il governo di Maurizio è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° dicembre 1996, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 31 maggio 1997 una prima rata pari ad un terzo della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il  
governo di Maurizio*

*B. Lettera della Comunità europea*

Signor . . . . .,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«in riferimento al protocollo che fissa, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio, sulla pesca al largo di Maurizio, e che è stato siglato il 26 novembre 1996, mi prego comunicarLe che il governo di Maurizio è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° dicembre 1996, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 6 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 31 maggio 1997, una prima rata pari ad un terzo della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome  
del Consiglio dell'Unione europea*

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1997

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(97/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 1997, espresse in carni disossate, in confor-

mità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 1997, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 1997, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*Germania:*

- 350 tonnellate originarie del Botswana,
- 75 tonnellate originarie del Madagascar,
- 80 tonnellate originarie della Namibia.

*Danimarca:*

- 15 tonnellate originarie del Madagascar.

*Regno Unito:*

- 650 tonnellate originarie del Botswana,
- 20 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 785 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
- 1 000 tonnellate originarie della Namibia.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di giugno 1997 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	14 106 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 279 tonnellate,
— Swaziland:	3 243 tonnellate,
— Zimbabwe:	7 048 tonnellate,
— Namibia:	10 320 tonnellate.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*